

Statuto

Edizione 09/2013

In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 10/9/2013 e alla disposizione dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS) del 18/9/2013

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione di
Sammelstiftung BVG der
Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft
Fondation collective LPP
de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie
Fondazione collettiva LPP
dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
Collective Foundation BVG of
Allianz Suisse Life Insurance Company
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "fondatrice"), precedentemente ELVIA Vita, Società di Assicurazioni sulla Vita, Zurigo, ha costituito una fondazione (di seguito denominata "fondazione") ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, dell'art. 331 CO e dell'art. 48 cpv. 2 LPP.

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede presso la sede della fondatrice.
La fondazione può istituire filiali per l'espletamento delle operazioni in corso.

Art. 3 Registrazione e vigilanza

La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale e sottostà alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS).

Art. 4 Iscrizione nel registro di commercio

La fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone di Zurigo.

Art. 5 Scopo

1. La fondazione ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale per i dipendenti e i datori di lavoro, nonché dei loro familiari e superstiti, che realizza accettando l'affiliazione dei datori di lavoro che la richiedono per sé e per i rispettivi dipendenti. Per i datori di lavoro fanno stato gli art. 4 e 44 LPP.
2. La previdenza si conforma innanzitutto alle disposizioni della LPP. La fondazione può offrire una copertura assicurativa più ampia rispetto alle prestazioni obbligatorie.
3. Per realizzare il proprio scopo previdenziale, la fondazione stipula contratti di assicurazione collettiva con una o più società di assicurazione aventi sede in Svizzera. Tali contratti coprono integralmente le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. La fondazione agisce sia da contraente sia da beneficiaria e può subentrare in contratti già esistenti del tipo sopraindicato.

Art. 6 Patrimonio

1. Patrimonio generale della fondazione

La fondazione ha ricevuto dalla fondatrice un patrimonio iniziale di cinquemila franchi (CHF 5'000.). Essa può ricevere ulteriori versamenti dalla fondatrice o da soggetti terzi.

2. Quote patrimoniali delle casse di previdenza
Vengono inoltre gestiti conti separati, che accolgono i fondi previdenziali liberi e vincolati per le casse di previdenza affiliate. Tali quote patrimoniali delle singole casse di previdenza possono essere accresciuti da contributi e versamenti di dipendenti e datori di lavoro, versamenti volontari, eccedenze derivanti da contratti assicurativi, prestazioni assicurative maturate per le quali non figura alcun avente diritto nei confronti della fondazione, nonché da redditi da capitale generati dai suddetti valori patrimoniali.
3. Il patrimonio generale della fondazione e le quote patrimoniali delle singole casse di previdenza non possono essere utilizzati per prestazioni estranee a scopi previdenziali, per la cui corresponsione la fondatrice e i datori di lavoro affiliati siano tenuti per legge o alla cui erogazione essi solitamente provvedano per retribuire servizi prestati (ad es. indennità per l'adeguamento al rincaro, assegni familiari e per i figli, gratifiche, ecc.).
4. Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato in base ai principi riconosciuti e in ottemperanza alle disposizioni federali in materia di investimento.
5. I contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti affiliati possono essere attinti dai fondi delle singole casse di previdenza, se presso queste ultime sono stati precedentemente accumulati fondi liberi o riserve dei contributi dei datori di lavoro e questi sono esposti separatamente.

Art. 7 Cassa di previdenza

1. Qualsiasi datore di lavoro desideri affiliarsi alla fondazione, deve sottoscrivere un contratto di affiliazione in base al quale viene gestita la relativa cassa di previdenza.
2. Ciascuna cassa di previdenza appartenente alla fondazione viene amministrata in forma totalmente disgiunta e indipendente dalle altre casse di previdenza. Ciascuna cassa di previdenza presuppone inoltre la gestione di una contabilità separata.

Art. 8 Organi

Gli organi della fondazione sono:
il consiglio di fondazione;
la commissione di previdenza di ciascun datore di lavoro affiliato;
l'organo di revisione.

Art. 9 Il consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione si compone di almeno quattro e al massimo otto membri, rappresentanti in ugual numero i datori di lavoro e i dipendenti.

I rappresentanti dei datori di lavoro sono eletti fra i datori di lavoro affiliati e i rappresentanti dei dipendenti fra il personale dei datori di lavoro affiliati.

Il regolamento organizzativo può prevedere un gruppo più ampio di soggetti eleggibili.

2. I membri del consiglio di fondazione sono eletti per una durata di quattro anni in base alla procedura prevista dal regolamento organizzativo. Allo scadere del mandato, i membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti. I rappresentanti dei datori di lavoro, eletti in qualità di affiliati alla fondazione, abbandonano il consiglio in caso di scioglimento del contratto di affiliazione. Lo stesso principio vige per i rappresentanti del personale, qualora essi cessino di appartenere alla cerchia degli assicurati o in caso di scioglimento del contratto di affiliazione.

Nel regolamento organizzativo possono essere elencati ulteriori motivi di ritiro dei membri.

3. Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso nomina il presidente, il vicepresidente e due membri dell'amministrazione della fondazione quali rappresentanti permanenti al consiglio di fondazione. Questi ultimi non appartengono al consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione può inoltre eleggere fino a due segretari; anch'essi non appartengono al consiglio di fondazione.
4. Il consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che le circostanze lo richiedano. La convocazione avviene ad opera del presidente. Ciascun membro del consiglio ha facoltà di richiedere la convocazione, previa indicazione dell'ordine del giorno.
5. Le operazioni vengono preparate dai rappresentanti permanenti e sottoposte al consiglio di fondazione per la delibera.
6. Il consiglio di fondazione
- ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei membri in carica. Fatto salvo quanto previsto alle lett. b) e c), il consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente vale doppio.
 - Le delibere relative a proposte di modifica dello statuto nonché delibere in merito alla fusione e allo scioglimento della fondazione necessitano tuttavia del consenso di almeno due terzi dei membri del consiglio in carica.
 - Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti, se nessuno dei membri richiede una seduta del consiglio e non vi è alcuna astensione dal voto. In tal caso è richiesta l'unanimità dei voti. Le suddette delibere vengono registrate nel verbale successivo. Le trattative svolte e le delibere adottate devono essere iscritte a verbale.
7. La firma congiunta del presidente e del vicepresidente, nonché di altri soggetti designati dal consiglio di fondazione, è vincolante per la fondazione.

Art. 10 Obblighi del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo le leggi e le ordinanze in vigore, le disposizioni statutarie e regolamentari e le direttive delle autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione deve assolvere ai seguenti obblighi principali:

- vigilare affinché venga rispettato lo scopo della fondazione;
- vigilare sull'amministrazione della fondazione;

- presentare un conto di esercizio annuale all'autorità di vigilanza competente;
- deve emanare tutti i regolamenti richiesti a norma di legge;
- emanare in particolare un regolamento organizzativo che stabilisca in forma vincolante i criteri di organizzazione e amministrazione della fondazione, le modalità di nomina degli organi, i diritti e i doveri del consiglio di fondazione, della commissione di previdenza, del perito in materia di previdenza professionale, dell'organo di revisione, del datore di lavoro e fissare le in maniera vincolante le rispettive competenze;
- emanare le disposizioni particolari necessarie per disciplinare i rapporti previdenziali.

Nel rispetto dello scopo della fondazione, il consiglio può revocare o modificare in qualunque momento i suddetti regolamenti, senza tuttavia compromettere i diritti della commissione di previdenza in quanto organo eletto pariteticamente, cui compete l'amministrazione della singola cassa di previdenza.

I regolamenti e le relative modifiche devono essere resi noti all'autorità di vigilanza.

Art. 11 Commissione di previdenza

Ciascuna cassa di previdenza nomina una commissione di previdenza paritetica, nella quale i datori di lavoro e i dipendenti dispongono dello stesso numero di rappresentanti. Le modalità di nomina, l'organizzazione, le mansioni e la facoltà di deliberare della commissione di previdenza sono stabiliti nel regolamento organizzativo.

Art. 12 Organo di revisione

L'organo di revisione deve essere indipendente e abilitato ed esercitare il proprio mandato con obiettività. Viene nominato dal consiglio di fondazione e ha un mandato di quattro anni. Tale organo verifica il bilancio annuale della fondazione stilato al 31 dicembre ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla LPP e dalle sue ordinanze.

Art. 13 Amministrazione della fondazione

Il consiglio di fondazione stipula i contratti necessari all'amministrazione della fondazione qualora l'amministrazione contemplata da detti contratti non sia già di competenza di uno o più istituti assicurativi.

Art. 14 Periti in materia di previdenza professionale

Il perito in materia di previdenza professionale deve essere indipendente ed abilitato; deve esercitare il proprio mandato ed emanare raccomandazioni con obiettività. Il consiglio di fondazione nomina un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, che effettua i controlli periodici previsti dalla legge. Il suo mandato ha una durata di quattro anni.

Art. 15 Inizio dell'attività della fondazione

La fondazione inizia a esercitare la propria attività non appena essa sia legalmente costituita.

Art. 16 Scioglimento della fondazione

- Il consiglio di fondazione decide in merito allo scioglimento, alla fusione o al passaggio ad un'altra fondazione.
- In caso di liquidazione della fondazione, il consiglio di fondazione decide come utilizzare l'eventuale

patrimonio disponibile, di concerto con l'autorità di vigilanza e tenendo conto dello scopo della fondazione. Qualora, soddisfatti tutti i diritti, risulti un'eccedenza del patrimonio della fondazione, questa sarà ripartita in base a un piano di ripartizione preventivamente approvato dall'autorità di vigilanza.

- ^{3.} La liquidazione viene disposta dall'ultimo consiglio di fondazione, che resta in carica fino alla sua conclusione, a meno di disposizioni di tenore diverso contemplate dalla decisione di scioglimento dell'autorità di vigilanza.
- ^{4.} Si esclude la reversibilità dei fondi della fondazione a favore della fondatrice o dei datori di lavoro affiliati o ai loro successori legali nonché l'uso di tali fondi a scopi diversi da quelli della previdenza professionale.
- ^{5.} Tutti i casi sono comunque soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 17 Scioglimento e liquidazione di una cassa di previdenza

- ^{1.} In caso di scioglimento o liquidazione di una cassa di previdenza, dopo l'avvenuto disbrigo dei contratti di assicurazione in essere, spetta in ogni caso alla commissione di previdenza decidere l'utilizzo di un eventuale patrimonio della cassa di previdenza, nell'ambito delle disposizioni regolamentari.
- ^{2.} Il patrimonio residuo non può essere versato in alcun caso al datore di lavoro o al suo avente causa.

Art. 18 Responsabilità

La fondazione risponde con:

- ^{1.} il patrimonio attivo delle singole casse di previdenza, unitamente alle prestazioni derivanti dal relativo contratto di assicurazione stipulato per conto della cassa di previdenza, se si tratta di attività delle singole casse di previdenza. Le casse di previdenza non sono responsabili in solido;
- ^{2.} il patrimonio generale della fondazione, se si tratta di attività della fondazione.
- ^{3.} È esclusa ogni ulteriore responsabilità della fondazione.

Art. 19 Disposizioni finali

- ^{1.} Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione si riserva di modificare lo statuto in qualunque momento.
- ^{2.} Il presente statuto sostituisce quello ratificato il **28 settembre 1999** dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le relative modifiche disposte dall'UFAS in data 05/02/2002, in data 30/03/2005 e in data 13/01/2009 e dall'autorità cantonale di vigilanza BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (ufficio per la previdenza professionale e le fondazioni del Canton Zurigo) in data 22/04/2013.